



*Ministero dell'agricoltura,*

*della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E  
DELL'IPPICA  
PQAI IV

Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione “Robiola di Roccaverano” registrata in qualità di Denominazione di Origine Protetta in forza al Regolamento (CE) n. 1263/1996 del 1 luglio 1996 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee – Serie L 163 del 2 luglio 1996.

#### IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto in particolare l'articolo 53, par. 2 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio, così come modificato dal Regolamento (UE) 2021/2117, che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche;

Visto il Regolamento Delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6 così come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1 aprile 2022 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

Visto il Regolamento (CE) n. 1263/1996 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 163 del 2 luglio 1996, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la Denominazione di Origine Protetta “Robiola di Roccaverano”;

Vista la richiesta, presentata il Consorzio per la tutela del formaggio Robiola di Roccaverano il 6 febbraio 2023, di modifica temporanea del disciplinare di produzione e in particolare dell'articolo 4 relativamente alla % di alimentazione degli animali proveniente dalla zona geografica delimitata;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2022 “Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico in atto nei territori delle Regioni e delle Province Autonome ricadenti nei bacini distrettuali del Po e delle Alpi orientali, nonché per le peculiari condizioni e per le esigenze rilevate nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto”;

Vista la proroga dello stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico nell'anno 2022 in atto anche nel territorio della regione Lombardia, adottata con Delibera del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2022;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale del Piemonte 7 ottobre 2022, n. 28-5765 che delimita le zone danneggiate riconoscendo lo stato eccezionale di siccità per le province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbanò Cusio Ossola, Vercelli e la Città Metropolitana di Torino che a partire dal mese di dicembre 2021 sono state interessate da una pressoché continua carenza di precipitazioni, sia piovose che nevose, che ha determinato ingenti danni al comparto produttivo agricolo.

Visto che con tale atto la Regione Piemonte ha inoltre individuato i Comuni per i quali si sono registrati danni alle produzioni vegetali e che tutti i Comuni della zona di produzione della Robiola di Roccaverano DOP risultano essere compresi in tale elenco;

Visto il parere della Regione Piemonte del 7 febbraio 2023 n. 7.60., competente per territorio, con il quale è stato accertato che lo stato di emergenza idrico unito all'impossibilità di ricorrere al pascolamento in bosco a causa delle restrizioni imposte con le misure di contenimento della PSA messe in atto dalle autorità competenti, hanno comportato che la produzione di alimenti per il bestiame nella zona geografica della Robiola di Roccaverano ha subito una forte riduzione, con ripercussioni negative anche sulla costituzione delle scorte alimentari e che, pertanto riconosce la necessità di approvare la modifica temporanea;

Considerato che il disciplinare di produzione all'art. 4, prevede che l'alimentazione di tutti gli animali deve provenire dalla zona di produzione per una quota percentuale superiore al 80% e che il mantenimento di tale vincolo comporterebbe un grave danno economico ai produttori;

Tenuto conto che le modifiche apportate non influiscono sulle caratteristiche essenziali della "Robiola di Roccaverano" DOP;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione del "Robiola di Roccaverano" ai sensi del citato art. 53, par. 3 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e dall'articolo 6 del Regolamento Delegato (UE) n. 664/2014 così come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022, ed alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale.

## DECRETA

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Robiola di Roccaverano" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie generale n. 37 del 14 marzo 2014 è così modificato:

Testo in vigore	Testo modificato
<b>Articolo 4</b> L'alimentazione di tutti gli animali deve provenire dalla zona di produzione per una quota percentuale superiore al 80%. È vietato l'uso di insilati di mais e di foraggio.	<b>Articolo 4</b> L'alimentazione di tutti gli animali deve provenire dalla zona di produzione per una quota percentuale superiore al 33%. È vietato l'uso di insilati di mais e di foraggio.

La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP “Robiola di Roccaverano” è temporanea e ha validità per tutto l’anno 2023.

Il presente decreto, recante la modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione “Robiola di Roccaverano”, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet del Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

Roma,

Il Dirigente  
Roberta Cafiero  
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)